



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1446 del 12/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1229 del 12/12/2019

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL VERBALE BOLLETTARIO N. 18 – BOLLETTA 0431 REGISTRATO AL N° 378 del 10 ottobre 2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELEGATA ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

PREMESSO che l' I.D.T., dipendente di questo Servizio, durante un sopralluogo tecnico, con verbale bollettario nr. 18 – bolletta 0431- registrato al nr. 378 del 10 ottobre 2019- accertava la violazione all'art. 21 commi 1 e 4, commessa dal Sig. NATOLI Antonino *“per avere, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada, eseguito sulla sede stradale della S.P. 180 al km 9+500 in località Rocche, lavori di scavo per allaccio ad impianti tecnologici dell'immobuile adibito a ristorante fino a raggiungere l'area antistante”*;

ATTESO che il trasgressore con nota del 06.11.2019, assunta al protocollo di questo Ente il 13.11.2019 al nr. 35184, ha contestato il predetto verbale, rappresentando di non essere titolare degli immobili indicati nella violazione e che i lavori contestati sono stati eseguiti giusta autorizzazione nr. 283/A del 25.07.2019 rilasciata da questa Direzione e ne ha contestualmente richiesto l'archiviazione;

PRESO ATTO della relazione redatta dall'I.D.T. Geom. Sebastiano Mufale, quale Accertatore della violazione in oggetto, ove si evidenzia che effettivamente il verbale de quo è stato redatto erroneamente a soggetto estraneo alla violazione e si propone la revoca in autotutela ai sensi del comma 3 dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.);

VISTO il 3° comma dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.)

ACCERTATE le proprie competenze;

RITENUTO doveroso procedere all'utilizzo dell'istituto dell'autotutela, onde evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente derivanti dall'impugnazione dell'atto;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina";

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti in narrativa,

- **DI ANNULLARE**, in sede di autotutela, il verbale bollettario nr. 18 – bolletta 0431 registrato al nr. 378 del 10 ottobre 2019;
- **DI INCARICARE** il Responsabile del procedimento a non dare seguito alla accertata violazione oggi annullata:
- **DI TRASMETTERE** il presente atto, con gli allegati superiormente citati, al Responsabile del l'Ufficio Coordinamento Sanzioni Codice della Strada di questa Direzione per l'archiviazione, affinché provveda a comunicare l'annullamento del verbale, in autotutela, al sig. NATOLI Antonino;
- **DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno finanziario
- **DICHIARARE** l'insussistenza di conflitto d'interessi, avendo preso visione del "Codice di Comportamento dell'Ente"
- **INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA RESPONSABILE del SERVIZIO – TITOLARE P.O.

(Ing. Anna CHIOFALO)

Delegata Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. N° 43 del 22/01/2019 e successive proroghe)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**

LA RESPONSABILE del SERVIZIO – TITOLARE P.O.

(Ing. Anna CHIOFALO)

Delegata Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. N° 43 del 22/01/2019 e successive proroghe)